



Dott. Francesco Monticchio
Dott. Giacomo Maddalo

Dott. Gianluigi Maci
Dott. Cosimo Tolomeo

Circolare n° 1/2011

Autorizzazione ad effettuare operazioni Intracomunitarie (Iscrizione elenco VIES)

A seguito della emanazione del provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate del 29 dicembre 2010 e dell'articolo 27 del decreto legge 78/2010 è prevista la necessità per i soggetti passivi che intendono porre in essere cessioni e acquisti di beni in ambito comunitario di manifestare il proprio intento nella dichiarazione di inizio attività o per i soggetti che hanno già iniziato l'attività mediante apposita istanza all'Agenzia delle Entrate.

Pertanto a partire dal **28/02/2011** chiunque voglia effettuare operazioni intracomunitarie deve essere prima autorizzato dall'Agenzia delle entrate.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione l'Agenzia verifica che i dati forniti siano completi ed esatti ed effettua una valutazione preliminare degli stessi. Al termine di questo controllo può concedere l'autorizzazione ad effettuare operazioni intracomunitarie inserendo il richiedente in un apposito elenco con i dati dei soggetti autorizzati (elenco VIES) oppure in caso di verifica negativa può comunicare al richiedente il diniego all'autorizzazione ad effettuare operazioni con i paesi CEE.

Durante questi 30 giorni il richiedente si deve astenere dall'effettuare operazioni intracomunitarie.

Dal trentunesimo giorno – e in caso di assenza di diniego da parte dell'Agenzia delle Entrate - si viene inseriti nell'archivio informatico "Vies" dei soggetti autorizzati agli scambi con i paesi CEE. Si può constatare l'avvenuta iscrizione e conseguente abilitazione attraverso il sistema di interrogazione delle Partita IVA Comunitarie.

Possano verificarsi i seguenti casi:

A) Soggetti che hanno presentato modelli Intrastat nel corso degli anni 2009 o 2010

I soggetti che hanno presentato i modelli Intrastat per l'anno 2009 o 2010 (per cui i soggetti che hanno effettuato cessione di beni e prestazioni di servizi o abbiano ricevuto beni o servizi da paesi appartenenti alla UE e che abbiano inviato pertanto il modello intrastat) e che hanno presentato la dichiarazione annuale Iva per l'anno 2009 sono esclusi dalla richiesta di autorizzazione da presentare all'agenzia delle entrate in quanto già autorizzati.



B) Soggetti che non hanno presentato nel corso degli anni 2009 e 2010 modelli intrastat

1) Soggetti che nell'immediato intendono effettuare operazioni con paesi UE

I soggetti che nell'immediato intendono effettuare operazioni Intrastat (e che per l'anno 2009 e 2010 non hanno mai effettuato operazioni con paesi appartenenti alla UE) devono comunicare tale volontà all'Agenzia delle entrate mediante istanza scritta e attendere 30 giorni senza effettuare alcuna operazione né attiva né passiva. Al 31 giorno e in assenza di diniego da parte dell'Agenzia delle Entrate si ottiene l'autorizzazione ad effettuare operazioni attive e/o passive con i paesi UE. (Pertanto per i clienti interessati si raccomanda di contattare immediatamente lo studio per poter ottenere quanto prima l'autorizzazione)

2) Soggetti non intenzionati ad effettuare nell'immediato operazioni con paesi UE

I soggetti che nell'immediato non intendono effettuare operazioni con i paesi UE devono porre l'attenzione sul fatto che nel futuro prima di poter effettuare qualsivoglia operazione attiva e passiva con paesi appartenenti alla UE sono obbligati ad effettuare la comunicazione all'Agenzia delle entrate per il rilascio della relativa autorizzazione. Tale comunicazione, come già detto, deve essere effettuata almeno 30 giorni prima della data di esecuzione dell'operazione.

Lo studio è a disposizioni per ulteriori chiarimenti